C/2026/5780

30.10.2026

Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di determinati veicoli ibridi nuovi per il trasporto di persone

(C/2026/5780)

Dalle informazioni a disposizione della Commissione europea («Commissione») è emerso un recente aumento significativo delle importazioni di determinati veicoli ibridi nuovi per il trasporto di persone. Questa evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. La Commissione ha pertanto deciso di avviare d'ufficio un'inchiesta di salvaguardia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

1. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati veicoli ibridi nuovi, costruiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati da motore a pistone e da [un o più di un] motore elettrico come motori per la propulsione (indipendentemente dal numero di ruote mosse), caricabili o no mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, attualmente classificati con i codici NC ex 8703 40 10, ex 8703 50 00, ex 8703 60 10 ed ex 8703 70 00 (codici TARIC 8703 40 10 10, 8703 40 10 90, 8703 50 00 10, 8703 60 10 10, 8703 60 10 90, 8703 70 00 10).

I veicoli con una fonte di energia elettrica utilizzata solo per funzioni diverse dalla propulsione, i veicoli della categoria L a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli sono esclusi dall'inchiesta.

2. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI E MINACCIA DI PREGIUDIZIO

L'analisi delle informazioni disponibili indica che le importazioni totali del prodotto in esame sono aumentate da 957 965 unità nel 2023 a 1 423 691 unità nel periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. In altre parole, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate del 49 % nel corso di tale periodo. L'aumento delle importazioni sembra essere il risultato di eventi imprevisti quali la rapida crescita della produzione in paesi terzi, la chiusura di mercati a seguito delle misure restrittive degli scambi adottate da una serie di paesi terzi negli ultimi anni, che rendono l'Unione una destinazione attraente per le esportazioni, e il conseguente rischio di un ulteriore aumento delle importazioni sul mercato dell'Unione.

Esistono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che i volumi di tali importazioni minacciano di arrecare un considerevole deterioramento generale della situazione dell'industria dell'Unione in base agli indicatori economici specificati all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755. Tali elementi di prova dimostrano in particolare che nel periodo più recente le importazioni dei prodotti in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulla quota di mercato e sulla redditività dei produttori dell'Unione. Le importazioni entrano inoltre nel mercato a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione. Il tasso di incremento delle importazioni a basso prezzo sta inoltre accelerando e le scorte sono sempre più presenti. Una continua impennata delle importazioni a basso prezzo potrebbe causare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione nel prossimo futuro.

3. PROCEDURA

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione avvia d'ufficio un'inchiesta in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755.

L'inchiesta stabilirà se, a seguito di sviluppi imprevisti, i prodotti in esame sono importati nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione.

([1]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
([2]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

3.1. **Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta**

L'accertamento di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori dell'Unione riguarda in particolare i fattori elencati all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755.

Per stabilire se l'industria dell'Unione subisca un pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Ai fini della presente inchiesta le parti interessate possono chiedere l'anonimato.

3.2. **Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione raccoglierà le risposte al questionario dai produttori, dalle associazioni di produttori, dagli importatori e dai rivenditori nell'Unione. I questionari saranno pubblicati il giorno della pubblicazione del presente avviso sul sito web della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/ongoing. I questionari compilati devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori e i rivenditori del prodotto in esame, le loro associazioni e le rappresentanze di paesi terzi sono invitate a rendere note le loro osservazioni per iscritto e a fornire informazioni ed elementi di prova. Le comunicazioni scritte in formato libero dovranno essere presentate entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente ma entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si può non tener conto delle osservazioni e informazioni presentate dopo tali termini.

3.3. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Le parti interessate possono chiedere che la loro identità non sia divulgata. L'anonimato sarà concesso sulla base di validi motivi indicati nella richiesta.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ([3]). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione «sensibile».

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non tener conto di tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.

([3]) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le procure in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «**CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE**» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica
Direzione G, Unità G5
Ufficio: CHAR 05/152
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-SAFEGUARD-HYBRIDS@ec.europa.eu

3.4. **Audizioni**

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Le richieste di audizione devono essere presentate per iscritto entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. **CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Le parti interessate che hanno presentato osservazioni o informazioni o chiesto un'audizione in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, possono, previa richiesta scritta, consultare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione in relazione all'inchiesta, eccetto i documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, a condizione che tali informazioni siano pertinenti per la presentazione delle loro argomentazioni, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 o dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e siano usate nell'inchiesta dalla Commissione. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

5. **PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE AVVISO**

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata adducendo motivi validi.

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno di norma limitate a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

6. **OMESSA COLLABORAZIONE**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli l'inchiesta in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 o all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

7. **CONSIGLIERE-AUDITORE**

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente riesame.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. In linea di principio il calendario indicato al punto 3.2 del presente avviso per le comunicazioni alla Commissione si applica mutatis mutandis alle domande di intervento del consigliere-auditore. Se tali domande vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

8. **CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

La Commissione, se ritiene necessarie le misure, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente al capo V, rispettivamente del regolamento (UE) 2015/478 e del regolamento (UE) 2015/755, entro nove mesi dalla data dell'avvio dell'inchiesta, a meno che non sussistano circostanze eccezionali, nel qual caso tale periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. Se il periodo è prolungato, la Commissione pubblicherà un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

Qualora circostanze critiche lo richiedano, la Commissione può istituire misure provvisorie quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio. La durata di tali misure non può superare 200 giorni.

9. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W.

([4]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).